

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 461 DEL 14/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A MEDICO CHIRURGO PER PRESTARE ATTIVITA' PRESSO LE UU.OO DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. 34/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 369/25

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1632 del 2 ottobre 2023, a fronte dell'autorizzazione concessa dall'Area Sanità e Sociale prot. n. 527699 del 29 settembre 2023, l'Azienda ha conferito un incarico di collaborazione di natura libero professionale ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 34/2023 (cosiddetto "decreto bollette") alla dr.ssa Anna VUERICH, quale medico iscritto alla scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-urgenza all'Università degli studi di Verona;
- la dr.ssa VUERICH, con nota gli atti, ha comunicato il recesso dal contratto in essere e la contestuale disponibilità al conferimento di un nuovo incarico ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- con successiva deliberazione n. 1530 del 16 agosto 2024, l'Azienda ha pertanto aggiornato l'incarico in essere con la medesima professionista e disposto la sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020;
- con nota gli atti, al fine di proseguire la formazione specialistica in corso all'Università degli studi di Verona, la cui scuola di specializzazione si è espressa in senso non favorevole al maggior impegno richiesto dalla collaborazione ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020, la dr.ssa VUERICH ha successivamente comunicato il recesso dal contratto libero professionale in essere e la contestuale disponibilità a riprendere la collaborazione ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 34/2023;
- a fronte della richiesta formulata dalla professionista, il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Santorso, con il parere favorevole del Direttore Sanitario, ha chiesto pertanto di procedere al recesso dal contratto libero professionale in essere con la dr.ssa VUERICH e procedere al conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 12 del D.L. 34/2023;

Considerato che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'art. 7, c. 6 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano sociosanitario 2019-2023 approvato con la l.r. del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- il medesimo Piano sociosanitario 2019-2023 ha inoltre previsto che il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata è di dodici mesi, con decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione;

- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il dirigente di riferimento, presso la quale svolgerà la propria collaborazione, per un massimo di 8 ore settimanali, organizzata in turni di 12 ore ciascuno;
- il compenso per il professionista incaricato sarà corrispondente a quanto disposto nella DGRV n. 580 del 27 maggio 2024, pari a euro 40,00 per i medici iscritti alle scuole di specializzazione;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico;

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista, che grava sui conti del bilancio dell'esercizio in corso riservati alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria, si ritiene prudente vincolare un impegno complessivo stimato in circa euro 16.640,00;
- si richiama il limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 di approvazione del Piano sociosanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025, facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di aggiornare le condizioni dell'incarico di collaborazione libero professionale conferito alla dr.ssa Anna VUERICH con deliberazione n. 1530 del 16 agosto 2024, mediante stipula di un contratto avente i requisiti previsti dall'art. 12 del decreto-legge 34/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del recesso dal contratto di lavoro in essere con la dr.ssa Anna VUERICH ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020;
2. di stipulare con la dr.ssa Anna VUERICH un incarico di collaborazione libero professionale ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 34/2023, in qualità di medico iscritto alla scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-urgenza, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro;
3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di imputare la relativa spesa, stimata in circa euro 16.640,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	14.080,00
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	2.560,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

GENT. SIG.A

dr.ssa _____
nata a _____ il _____,
residente in _____,
comune di _____,
Codice Fiscale: _____.

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà decorrenza dal giorno _____ e scadenza il giorno _____; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture di accettazione e pronto soccorso dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 l'ora e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
9. il professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;
10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;
11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;
12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;
13. il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si

richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore/Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista
()

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)